



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

557/PAS/Area 2^/

Roma, 6 agosto 2021

ALLE PREFETTURE – U.T.G.

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

ALLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
Affari di Prefettura

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e, p.c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- U.A.M.A.

ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Segretario Generale della Difesa e
Direzione Nazionale Armamenti

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante Misure urgenti connesse





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Seguito:

a) n. 557/PAS/U/003351/XV.B.MASS(22) del 8 marzo 2021

Come è noto, con l'atto di indirizzo indicato a seguito *sub a)*, è stata illustrata la disciplina introdotta con l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, concernente il regime giuridico attribuibile all'attività svolta dall'Agenzia industrie difesa (AID), nelle more del riordino della normativa riguardante i requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese, di cui all'art. 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. "Codice dell'ordinamento militare" COM).

Si segnala ora che nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176 (Suppl. Ordinario n. 25), è stata pubblicata la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Per gli aspetti qui d'interesse, si richiama l'attenzione sull'art. 30-bis, comma 1, del citato decreto-legge, introdotto in sede di conversione, recante "*Modifica all'art. 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa*".

La disposizione in commento inserisce il comma 13-bis all'art. 44 del COM, ai sensi del quale "*per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli artt. 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*".

La stessa norma prevede, altresì, che l'Agenzia assicuri "*... l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli artt. 35 e 55*" del medesimo Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Deve annotarsi la differente formulazione della disposizione testé citata rispetto all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n.21 del 2021.

In quest'ultima disposizione il regime giuridico applicabile all'attività svolta dall'AID era stabilito attraverso il richiamo all'art. 30, primo comma, della legge n. 110 del 1975 che, come noto, riconosce l'esenzione dall'obbligo di munirsi delle licenze di pubblica sicurezza per le attività svolte in favore delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato.

La previsione ora coniata non opera più il richiamo all'art. 30 della legge 110 del 1975; piuttosto essa, prevedendo testualmente la possibilità che AID concluda trattative con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

operatori economici e con altri soggetti privati, produce l'effetto di estendere l'esenzione dall'obbligo di munirsi delle licenze di pubblica sicurezza all'intera attività svolta dall'AID, anche con *stakeholders* privati.

Ciò detto, il legislatore ha previsto, comunque, che anche AID osservi il disposto degli articoli 35 e 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento agli obblighi in essi stabiliti.

Il nuovo comma 13-*bis* dell'art. 44 del D.Lgs. n. 66 del 2010 precisa, infatti, che l'obbligo dell'annotazione nei registri è finalizzato a "*... consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti*".

Deve, pertanto, ritenersi che AID sarà tenuta al rispetto di tutti gli obblighi disciplinati dai già menzionati artt. 35 e 55 T.u.l.p.s. e conseguenti alla tenuta dei registri – anche in formato elettronico – delle operazioni giornaliere.

Ci si riferisce, in particolare, all'obbligo di esibizione dei registri ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di p.s. e all'onere dell'invio delle comunicazioni mensili all'Ufficio di polizia territorialmente competente delle operazioni effettuate, comprensive delle generalità dei soggetti e delle ditte con cui le operazioni sono state concluse e dell'oggetto delle medesime.

I registri, sui quali andranno annotate le operazioni concluse con soggetti privati, dovranno, poi, essere debitamente numerati in ogni foglio nonché vidimati in ogni pagina dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Si segnala quanto sopra per opportuna informazione di codesti Uffici, onde consentire di orientare al meglio l'azione di controllo, segnalando che, come sempre, l'Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile.

IL DIRETTORE CENTRALE

Gambacurta

edf/mda